

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 52 - 1074/2019

OGGETTO: VALORIZZAZIONE ENERGETICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE DELLA

TRAVERSA ESISTENTE SUL FIUME PO -IMPIANTO IDROELETTRICO SUL

FIUME PO. COMUNE: CHIVASSO.

PROPONENTE: MONDINO ENERGIE S.R.L.

PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. E

DELLA L.R. 40/98 E S.M.I.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai consiglieri metropolitani.

Premesso che:

- ➤ In data 18/04/2017 il sig. Agostino Mondino, in qualità di legale rappresentante della società Mondino Energie S.r.l. con sede legale in Magliano Alpi, via Perotta 2 n. P.IVA 03650890043, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L. R. 40/98 e smi e contestuale avvio della Valutazione d'Incidenza ai sensi di quanto previsto dal DPR 357/97 e dal DPR 120/2003 e smi, relativamente al progetto "Valorizzazione energetica, paesaggistica ed ambientale della traversa esistente sul fiume Po Impianto idroelettrico sul fiume Po" localizzato in comune di Chivasso, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 della L.R. 40/1998 e smi "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo".
- ➤ In data 18/04/2017 è stato pubblicato su "Il Giornale del Piemonte" l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento.
- ➤ In data 08/05/2017, nota prot. n. 55542, il Dirigente del Servizio Risorse Idriche ha emanato Ordinanza di avvio del procedimento di concessione comunicando nel contempo la sospensione



- dello stesso in attesa della presentazione del preventivo di connessione e della relativa accettazione da parte del richiedente.
- ➤ In data 18/5/2017 la C.M. richiedeva un parere al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte in merito alla compatibilità degli impianti idroelettrici con il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po, nonché in merito alla possibilità di apportare varianti allo stesso e alle schede progettuali nel ambito del procedimento di autorizzazione unica.
- ➤ In data 14/7/2017 il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte inviava la nota prot. n. 16925 di risposta in merito al parere richiesto.
- ➤ In data 15/09/2017 la soc. Mondino Energie S.r.l. ha trasmesso il preventivo di connessione alla rete MT di E-distribuzione cod. 147849531 e l'accettazione dello stesso.
- ➤ In data 06/09/2017, con nota prot. n. 104114, ed in data 14/12/2017 con nota prot. n. 152694, la C.M. sollecitava l'espressione del parere da parte del Comune di Chivasso sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistico-edilizia vigente, con particolare riferimento alle norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po tratto torinese tenuto conto di quanto già attestato dal medesimo Comune in merito all'incompatibilità delle proposte progettuali delle altre due domande concorrenti con le suddette norme.
- ➤ In data 31/01/2018 con nota prot. 13453 la C.M. ha convocato la riunione della Conferenza dei Servizi.
- ➤ In data 26/2/2018 con nota prot. n. 8924 la Città di Chivasso ha attestato l'incompatibilità dell'intervento con le norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po tratto torinese.
- ➤ In data 27/02/2018 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito dell'istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale. Nella riunione si è preso atto del parere della Città di Chivasso e si è stabilito che, stante l'incompatibilità dell'intervento con le norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po tratto torinese, il procedimento dovesse proseguire con una comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.. La Conferenza ha anche stabilito che le richieste di integrazioni di carattere tecnico formulate in sede di riunione, in un'ottica di economia di procedimento, dovessero essere riscontrate solo qualora fossero superati gli elementi ostativi posti dall'incompatibilità dell'intervento con le norme del Piano d'Area .
- ➤ In data 20/03/2018, nota prot. n. 35268, la C.M. ha trasmesso trasmesso il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 27/2/2018 (prot. n. 25577) e comunicato alla società Mondino Energie S.r.l. i *motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.* per incompatibilità con il Piano d'Area .
- ➤ In data 30/03/2018 (prot. n. 40923 del 3/4/2018) la società Mondino Energie S.r.l. ha inviato le proprie controdeduzioni.
- ➤ In data 23/04/2018 la C. M. con nota prot. 50237 la C.M. ha comunicato alla Città di Chivasso, all'Ente Parco ed alla Regione Piemonte il deposito della nota di controdeduzioni.
- ➤ In data 6/6/2018 con nota prot. n. 24116 la Città di Chivasso ha inviato nota sulle osservazioni del proponente.
- > Il progetto è rimasto a disposizione nei termine di legge e su di esso sono pervenute le seguenti osservazioni:



- nota protocollo n. 734 dell'Associazione Irrigua Est-Ovest Sesia del 26/02/2018.

Rilevato che:

➤ Il progetto agli atti prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente nel territorio della Città di Chivasso in sponda destra e sinistra del Fiume Po, in corrispondenza alla traversa fluviale di alimentazione del Canale Cavour (sponda sinistra) e del Canale Gazzelli (sponda destra).

➤ Le principali caratteristiche tecniche delle opere in progetto sono:

Portata derivata massima istantanea: 120.000 litri/s
 Portata derivata media annua: 54.833 litri/s

• Salto legale ai fini della concessione: 4,36 metri (imp. principale)

3,55 metri (imp. secondario)

Potenza nominale media annua
 Potenza complessiva installata:
 Producibilità media annua:
 15,8 GWh

- ➤ Per quanto concerne il quadro di riferimento programmatico:
 - Il territorio interessato dagli interventi in progetto è caratterizzato dal vincolo di cui all'art.142 del D. lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio lett. c) fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua.
 - Per il PRG del Comune di Chivasso le opere ricadono in aree classificate: "Aree per attrezzature di interesse generale 16 (art.22 LR 56/77 e smi)" ed in particolare "Aree destinate a parco pubblico d'Interesse territoriale 16.3".
 - Il sito risulta compreso all'interno dell'Area contigua F3 ai sensi della L.R. 19/2009 e smi. Per il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po l'intervento risulta parzialmente ricompreso in zona 180 N3 di prevalente interesse naturalistico mentre la restante porzione risulta inserita in zona 172.U3 (Area Urbanizzata in fascia complementare esterna alla fascia di pertinenza fluviale). Ricade inoltre in parte all'interno della scheda progettuale n. 6 Comune di Chivasso. Ai sensi dell'art.26 comma 1 bis della LR 19/2009 "Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".
 - Il sito d'intervento è posto immediatamente a valle del SIC/ZPS Confluenza Po-Orco-Malone (cod. IT 1110018) gestito dall'Ente di Gestione delle aree protette del Po Torinese.
 - Per quanto concerne il territorio di intervento la cartografia del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni evidenzia che:
 - carta pericolosità da alluvione: per il tratto in esame la carta riporta una fascia lungo il fiume Po con scenario di alluvione H - frequente. L'area nella quale sono previste le opere in progetto in sponda sinistra presenta scenario di alluvione L - raro mentre in sponda destra è H.
 - 2. Carta del rischio da alluvione: la carta riporta una fascia lungo il fiume Po con rischio moderato (R1). In tale fascia ricade l'area in cui si intende realizzare l'opera in progetto.



> Per quanto concerne il quadro di riferimento progettuale

Le opere esistenti consistono in:

- traversa fluviale di captazione d'acqua dal Fiume Po a servizio del Canale Cavour: tale sbarramento si sviluppa in alveo per una lunghezza complessiva di 470 m, convogliando le acque del fiume nella bocca di presa del canale posta in sinistra idrografica. L'opera di presa del canale Cavour è parte di un complesso sistema idraulico nel quale si inseriscono, oltre alla derivazione irrigua del canale stesso, la derivazione ad uso industriale della centrale termoelettrica Edipower e la derivazione irrigua del canale Gazzelli. Quest'ultimo costituisce una piccola derivazione ad uso irriguo, ubicata in sponda orografica destra del fiume Po, in corrispondenza della soglia di sbarramento a servizio della derivazione del canale Cavour, sempre in territorio comunale di Chivasso. La gestione del canale, realizzato nel 1750 per volere del Conte Gazzelli, è attualmente affidata all'omonimo Consorzio di Irrigazione.
- ➤ Le opere in progetto prevedono in sintesi i seguenti manufatti.
 - Il progetto prevede l'installazione di un totale di quattro gruppi di produzione, l'impianto principale posto in sponda sinistra orografica, a tergo del muro spondale esistente è composto da due turbine Kaplan ad asse orizzontale, l'impianto di valorizzazione del deflusso minimo vitale è posto invece verso la sponda destra orografica, tra l'esistente manufatto scaricatore del Canale Gazzelli e la sponda destra del Fiume Po, composto da due turbine tipo VLH.
 - Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due passaggi artificiali per l'ittiofauna: uno in sponda destra, presso l'impianto di valorizzazione del DMV e uno in sinistra, posto in corrispondenza del ammorsamento della traversa con il manufatto scaricatore del Canale Cavour.
 - La portata non valorizzata energeticamente viene rilasciata nei seguenti dispositivi : -passaggio artificiale per l'ittiofauna in sinistra orografica;
 - -passaggio artificiale per l'ittiofauna in destra orografica;
 - -vena idraulica sulla traversa fluviale scaricatore della traversa in sinistra orografica
 - L'intervento non prevede alcun innalzamento della traversa esistente, le uniche modifiche riguardano la posa delle due turbine VLH in destra orografica e la realizzazione dei due passaggi artificiali per l'ittiofauna.
- ➤ Le opere di compensazione a carattere ambientale previste sono opere di miglioramento della vegetazione ripariale, con la finalità di eliminare le specie esotiche e ripristinare la vegetazione naturaliforme tramite piantumazione di specie autoctone.

per quanto concerne il **quadro di riferimento ambientale**

➤ Nel corso dell'istruttoria sulla base delle risultanze istruttorie e degli elaborati prodotti è emerso che:

La valutazione dei possibili impatti della realizzazione dell'impianto in progetto non ha tenuto in



considerazione la possibilità prevista dall'attuale disciplinare di concessione della derivazione irrigua del Canale Cavour di innalzare il livello della traversa attraverso la posa di panconi.

Per quanto concerne i diversi comparti ambientali:

Acque superficiali

Alla sezione di chiusura di interesse, il bacino del fiume presenta le seguenti caratteristiche (da PTA: Monografia Area Idrografica AI02 - Basso Po):

•	area bacino imbrifero:	8.975 Km ² ;
•	lunghezza asta:	165 km;
•	pendenza media asta:	1,5%;
•	quota massima:	3.848 m s.l.m.;
•	quota media:	1.076 m s.l.m.;

quota sezione di chiusura: 176.5 m s.l.m.;

Ai sensi del Piano di Gestione del Fiume Po (PdGPo2015) approvato con Delib. n. 1 del 3.3.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, l'intervento in questione interessa un tratto di Fiume Po individuato dal Corpo Idrico cod. 06SS4D384PI caratterizzato da uno stato Ecologico "sufficiente", stato chimico "buono" e stato ambientale complessivo "non buono" con obiettivo ecologico di "buono al 2021" e chimico di "buono al 2015". Tra le pressioni significative, evidenziate dal PdGPo2015 e che in qualche modo possono essere messe in relazione con l'intervento in esame, si segnalano le alterazioni morfologiche con, di riflesso, impatti significativi sugli habitat e sulla connettività fluviale.

Vegetazione fauna ecosistemi

L'area in esame vede la compresenza e l'alternanza di 6 ecosistemi principali:

- Agroecosistema
- Ecosistema fluviale
- Ecosistema di greto
- Ecosistema boschivo ripariale
- Ecosistema boschivo
- Aree urbanizzate

La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione attuale e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso il materiale bibliografico disponibile e attraverso rilievi diretti, utili alla definizione dello stato della componente.

L'area in cui ricade l'impianto in progetto vede al proprio interno un'alternanza di ambienti urbanizzati, ripariali e agricoli. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da aree urbanizzate e infrastrutture che costituiscono il centro abitato di Chivasso in sponda sinistra, e da acque. Poco diffuse risultano invece le aree agricole, prevalentemente costituite da impianti di arboricoltura da legno, seminativi irrigui e abbandonati con maggior presenza in destra orografica. Le superfici forestali sono costituiti per lo più saliceti di greto lungo le fasce spondali e robinieti, nelle aree meno a ridosso del fiume Po.

Suolo e sottosuolo

L'area dal punto di vista geologico è compresa nel Foglio 1 56 Torino Est della Carta Geologica d'Italia scala 1:50.000 ed è caratterizzata dalla presenza dei sedimenti di origine fluviale olocenici, costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con locali intercalazioni sabbiose ricoperte da una coltre sabbioso-limosa da



dosimetrica a metrica. Si tratta del Subsistema di Ghiaia Grande facente parte del Sistema di Palazzolo. La zona oggetto degli interventi si inserisce nel settore di pianura a sud del concentrico di Chivasso, in corrispondenza dell'imbocco del Canale Cavour dal F. Po. La zona è caratterizzata dalla presenza di terrazzi fluviali di altezza metrica sia a ovest che a est dell'area oggetto degli interventi.

Altri elementi geomorfologici presenti nell'area sono le tracce dei paleo alvei del corso d'acqua principale, anche questi presenti diffusamente.

Per quanto attiene alla dinamica fluviale, nel tratto in esame si rileva l'andamento transizionale wandering tra meandriforme e a canali intrecciati, con conseguente presenza di barre laterali.

Per quanto concerne la caratterizzazione idrogeologica l'area oggetto degli interventi risulta compresa tra l'isopieza 176 e la 177 (m s.l.m.). Sulla base di questo dato la soggiacenza può essere stimata tra 3 e 4 m, considerando che la quota del piano campagna è circa 180 m s.l.m. L'acquifero di riferimento è costituito dai depositi alluvionali recenti di natura ghiaioso-sabbiosa caratterizzati da una permeabilità elevata, solo localmente, in presenza dei livelli più fini sabbioso-limosi il valore della permeabilità potrà diventare più basso condizionando solo in minima parte il deflusso idrico sotterraneo.

Sulla base della ricostruzione idrogeologica evidenziata nella cartografia di piano risulta una direttrice del flusso idrico sotterraneo nord ovest-sud est. Tale situazione potrà risentire localmente degli effetti legati al regime idrico del corso d'acqua principale e delle variazioni stagionali legate ai rapporti fiumefalda.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono state individuate ed evidenziate al proponente criticità tecnicoambientali e le integrazioni necessarie di seguito sintetizzate :

- revisione della ricostruzione idrologica delle portate disponibili;
- approfondimento interferenze delle opere in progetto con il canale Cavour;
- necessità di effettuare un rilievo topografico dell'esistente traversa;
- approfondimenti degli impatti derivanti dal possibile utilizzo di tavolati per il sovralzo della traversa;
- descrizione della regola operativa impianto;
- approfondimenti sulla fase di cantiere;
- approfondimenti su passaggio canoe;
- progetto delle compensazioni ambientali;
- dettagli costruttivi della scale di risalita per l'ittiofauna;
- monitoraggio chimico-fisico del Fiume Po a monte valle della traversa;
- redazione di un piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
- approfondimenti su paesaggio e dinamiche deposizionali dello spostamento in sinistra delle portate;
- spostamento della cabina di consegna ENEL;
- necessità di depositare una relazione geotecnica.

In tale riunione sono emersi altresì ulteriori aspetti potenzialmente ostativi per il rilascio della concessione di derivazione per ciò che concerne in particolare i diritti precostituiti di terzi (Canale Cavour e Gazzelli) ed in merito all'acquisizione della concessione per utilizzo di beni del demanio ai sensi del R.D. 368/1904.



La Regione Piemonte nella nota prot. n. 16925 del 14/7/2017, in risposta ad apposito quesito, ha precisato che nel territorio disciplinato dal Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, la produzione idroelettrica non risulta mai compatibile in qualunque zona del Piano ove la stessa non consista in impianti per auto-produzione o qualora gli interventi non siano preventivamente inseriti in piani settoriali.

Nella medesima nota inoltre la Regione non ravvisava la possibilità di variare le schede progettuali del piano senza che questo costituisse variante al Piano medesimo. Si legge infatti: "...per variazioni alle schede progettuali senza che ciò costituisca variante al piano di cui al comma 5 dell'articolo 4.1 delle norme s'intendono come riportato al comma stesso meri adeguamenti progettuali determinati dalla necessità di adattare la previsione normativa alle situazioni effettivamente in atto, ad una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o alla più razionale fattibilità economica degli interventi sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali sempre nel rispetto delle tutele di cui alle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma nonché nel rispetto della altre norme di Piano. Alla luce di tale premessa risulta evidente che non sia plausibile introdurre con tale procedura la localizzazione d'impianti di produzione d'energia laddove gli stessi non siano già esplicitamente previsti dalla scheda progettuale in evidente contrasto con le altre norme di Piano. Una modificazione di tale specie non può che configurarsi quale variante del Piano d'Area da formare a approvare ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009...:"

La Regione inoltre faceva presente che, in merito alla possibilità di proporre varianti, le N.d.A. recitano "7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4". Tale procedura prevede che: "I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono: a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori; b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;

c) l'esame delle osservazioni pervenute.

Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore. In caso d'inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni dei compiti amministrativi della Regione degli locali). е enti Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo."

La Regione ha inoltre precisato che :

" Nel richiamare poi la funzione che svolge il Piano d'Area in qualità di atto di pianificazione d'area vasta promosso in virtù della tutela di un interesse pubblico prevalente " ai fini della tutela delle risorse primarie della difesa del suolo della prevenzione e difesa dell'inquinamento, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e delle aree d'interesse paesaggistico e turistico con la definizione dei relativi



vincoli di salvaguardia delle destinazioni d'uso appropriate e degli interventi proponibili" come specificato all'articolo 1.3 del Piano si chiarisce che non è rinvenibile nella normativa vigente in materia di pianificazione delle aree naturali protette la possibilità che un eventuale variante venga proposta da un soggetto privato a qualunque titolo interessato ad intervenire nell'ambito dell'area tutelata."

E altresì che:

"In relazione alla possibilità che il procedimento unico di cui al D.lgs 387/2003 possa costituire variante al Piano che costituisce strumento di pianificazione sovraordinato allo strumento urbanistico comunale occorre evidenziare che secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5658/2015 e Consiglio di Stato sez. V sent. N. 5660/2015) l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinato (in particolare piani territoriali paesistici piani territoriali regionali tra i quali rientrano i piani d'area delle aree naturali protette, etc.)".

Nel successivo parere la Città di Chivasso ha confermato tali indicazioni confermando l'attuale incompatibilità della proposta progettuale alle norme del Piano d'Area vigente del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po.

A seguito della formalizzazione della comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi e della trasmissione dei pareri sopracitati, il proponente ha prodotto, come consentito dalla normativa, nota di controdeduzioni agli atti.

Esaminate le controdeduzioni di cui sopra la Città di Chivasso nel parere del 06/06/2018 prot. n. 24117 osservava che: "... alla luce delle motivazioni sopra riportate si conferma il parere di incompatibilità della proposta progettuale in argomento in quanto in contrasto con le norme del Piano d'area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po tratto Torinese."

Le controdeduzioni presentate dal proponente ai motivi ostativi, non hanno introdotto rilevanti elementi di novità rispetto a quanto già valutato nel corso dell'istruttoria e non consentano pertanto di superare gli stessi, in particolare l'Organo Tecnico della Città Metropolitana evidenzia che in merito alla controdeduzione relativa alla compatibilità in generale degli impianti idroelettrici con il Piano d'Area, l'affermazione che il progetto abbia ottenuto la compatibilità ambientale in quanto paesaggisticamente compatibile risulta priva di fondamento, infatti, come previsto dal D.lgs. 152/2006 e smi la compatibilità paesaggistica di un'opera non implica l'automatica compatibilità ambientale come asserito, a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, sussistono ulteriori autorizzazioni ambientali da acquisire.

Valutato che:

- ➤ Sulla base dell'istruttoria condotta per quanto concerne la compatibilità delle opere in progetto con gli strumenti di Pianificazione territoriale e in particolare con il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po ivi vigente la Città di Chivasso ha espresso parere negativo .
- ➤ Come sottolineato dalla Regione Piemonte nel proprio parere non è possibile apportare varianti al Piano d'Area nell'ambito di un procedimento di Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi, in quanto strumento sovraordinato allo strumento urbanistico PRGC.
- ➤ Eventuali varianti al Piano d'Area potrebbero essere istruite esclusivamente dall'Ente Parco nell'ambito della propria attività istituzionale secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2009, e



comunque non all'interno dell'istruttoria integrata di VIA ed Autorizzazione Unica.

sulla traversa delle panconature al fine di aumentare i tiranti idrici.

- ➤ In merito alla procedura di VIA e agli atti di assenso da includere nel provvedimento:
 -Per quanto concerne la Valutazione Incidenza l'Ente Parco con nota prot. n. 425del 26/02/2018
 ha espresso giudizio sospensivo in merito chiedendo integrazioni. Tale parere non tiene conto
 tuttavia, poiché non evidenziato nella documentazione progettuale, della possibilità per
 l'Associazione irrigua Est-Ovest Sesia, titolare della concessione del Canale Cavour, di installare
 - -Per la compatibilità paesaggistica dell'intervento la Soprintendenza ha espresso con nota prot. n.8610 del 1/6/2017 parere favorevole.
- ➤ La non compatibilità con il Piano d'Area e l'impossibilità di modificare lo stesso nell'ambito della presente istruttoria, rende inutili gli approfondimenti sugli aspetti tecnico-ambientali sopra richiamati.
- ➤ Sulla base delle considerazioni sopra richiamate ed alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, le cui risultanze sono inserite nella relazione dell'Organo Tecnico agli atti, dalle risultanze della Conferenza dei Servizi, il verbale della cui riunione è depositato agli atti, non risultando compatibile il progetto con il Piano d'Area non sussistono i presupposti allo stato attuale per addivenire ad un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Visti:

- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi, in atti
- la Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti
- la l.r. 14 dicembre 1998, n.40 e smi
- il RD 11 dicembre1933, n. 1775 e smi
- la l. 5 gennaio1994, n. 36 e smi
- la l.r. 30 aprile 1996, n. 22 e smi
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44
- il DPGR 29 luglio 2003, n. 10/R e smi
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e smi
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi

Vista la nota 4 luglio 2000, n.14607 della Regione Piemonte "Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra le procedure di VIA di cui alla l.r. 40/98 e la procedura di concessione di derivazione d'acqua di cui agli artt. 7 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775".

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Visto l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;



Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- **1. di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto denominato "Valorizzazione energetica, paesaggistica ed ambientale della traversa esistente sul fiume Po -Impianto idroelettrico sul fiume Po", localizzato nel Comune di Chivasso, presentato dalla società Mondino Energie S.r.l. con sede legale in Magliano Alpi via Perotta 2 n. P.IVA 03650890043.
- **2. di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.
- 3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della Città Metropolitana di Torino

Torino, 21 febbraio 2019

La consigliera delegata a Istruzione, Sistema educativo, Orientamento, Rete scolastica ed Infanzia, Politiche giovanili, Biblioteca storica, Ambiente e Vigilanza ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela Fauna e Flora, Parchi e Aree protette.

(Barbara Azzarà)